

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla    | Membro designato dalla Banca d'Italia;  |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia;  |
| - Dott. Dario Purcaro                       | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario;                                       |
| - Avv. Franco Estrangeros                   | Membro designato da Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato (Estensore). |

Nella seduta del 13 gennaio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso pervenuto alla Segreteria dell'ABF in data 8 luglio 2010, la ricorrente lamenta l'illegittimità della condotta della banca resistente, contraente un mutuo dalla medesima originariamente concesso ad una società terza e successivamente assunto dalla ricorrente in acollo. In particolare, riferisce la ricorrente che, nell'ambito di un contratto di compravendita di un box tra la società terza (venditrice) e la ricorrente (acquirente) sottoscritto in data 10 giugno 2003, la ricorrente limitatamente ad una porzione di corrispettivo (cioè per 21.247,04 euro rispetto al prezzo complessivo di euro 50.000,00), aveva accettato l'assunzione in acollo del suddetto mutuo già stipulato tra la società terza e la banca resistente. La ricorrente contesta che *"il piano di ammortamento (del mutuo oggetto di acollo: n.d.r.) tiene conto della rateizzazione della somma di euro 28.405,13, quando era stato negoziato l'acollo del mutuo di euro 21.247,04, come da documentazione notarile"*. In altri termini, secondo la ricorrente, la banca resistente avrebbe disatteso l'atto di acollo di mutuo in quanto *"anziché predisporre un piano di ammortamento per la restituzione dell'importo di euro 21.247,04, ha liquidato il rimborso sul residuo debito di euro 28.405,13 calcolando maggiori interessi rispetto al dovuto e maggiori oneri e spese, a causa della erronea quantificazione del debito accollato"*.

La ricorrente allega il contratto per la compravendita del box sottoscritto stipulato per atto pubblico in data 10 giugno 2003 nonché il reclamo del 25 settembre 2009 con il quale, sulla base dei presupposti poi reiterati con il ricorso, chiedeva alla banca di provvedere alla rettifica del piano di ammortamento.

Dà altresì atto, nel ricorso, che con raccomandata del 5 febbraio 2010, la Banca comunicava *"la risoluzione con effetto immediato del finanziamento in questione"*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con le controdeduzioni dell'8 settembre 2010 la banca richiede, in primo luogo, di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso *"in virtù del principio processuale del ne bis in idem"* avendo la rappresentante legale della società ricorrente *"già presentato ricorso, sia a titolo personale che in qualità di rappresentante legale ... (omissis) ... per analoghe doglianze in data 15.4.2010 per le quali la scrivente banca ha già fornito ampie deduzioni"*.

Nel merito la banca precisa che la doglianza espressa dalla ricorrente è *"riconducibile al mutuo n. 245264 stipulato nel 1995 ... (tra la Banca e la società venditrice nella compravendita del box poi stipulata con la ricorrente: n.d.r.) e successivamente accollato ... (omissis) ... con atto notarile datato 10.06.2003"*. Precisa altresì che *"non vi è stata alcuna irregolarità nel piano di ammortamento, come chiarito con corrispondenza inviata al ricorrente in data 5.5.2010. Risulta evidente come il piano di ammortamento vada necessariamente messo in correlazione all'atto di compravendita del bene che pone a carico del cliente un residuo debito di euro 21.247,04 alla data di stipula fra le parti"*.

Conferma infine la banca che *"questo rapporto risulta revocato a seguito di lettera di revoca delle facilitazioni creditizie ed intimazione al pagamento del 5.2.2010 ed è successivamente passato ad incaglio"*.

Per quanto sopra esposto la banca chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La banca, tra l'altro, allega sub all. 4 il piano di ammortamento del mutuo oggetto di acollo.

E' seguito uno scambio di memorie delle parti in controplica con il quale ciascuna insisteva per l'accoglimento delle domande siccome dedotte nel ricorso e nelle controdeduzioni.

Si riporta, infine, la clausola di acollo contenuta nel contratto di compravendita del box del 10 giugno 2003 che, in relazione al pagamento del prezzo, prevede quanto segue: *"La compravendita è fatta ed accettata per il prezzo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) regolato come segue: - quanto a euro 28.752,96 ... la società venditrice dichiara di averle ricevute prima d'ora dalla parte Acquirente e ne rilascia quietanza; - quanto alle residue euro 21.247,04 ... la società Venditrice fa acollo e delega passiva alla società Acquirente che accetta di pagare alla ... (odierna ricorrente: n.d.r.) il corrispondente importo di debito capitale residuo del mutuo, sovvenuto con gli atti di cui alle premesse che la Società Acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare"*.

Quanto al piano di ammortamento prodotto sub All. 4 dalla banca resistente, lo stesso evidenzia un rateo semestrale, un *"capitale originario"* pari a 28.405,13 al 31 luglio 2006, ed un capitale residuo di euro 21.247,04 al 31 luglio 2003.

## DIRITTO

Deve preliminarmente valutarsi la ricevibilità del presente ricorso in ordine al *ne bis in idem* eccepito dalla banca resistente. Il rilievo appare infondato. Da un lato, infatti, la decisione emessa nell'ambito del procedimento avanti l'ABF non è per sua natura idonea a determinare un giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., posto che, anche a seguito della decisione del Collegio, la questione sottoposta all'ABF ben può essere oggetto di esame del giudice ordinario. Dunque il *"ne bis in idem"*, siccome principio di diritto desumibile dall'articolo sopra richiamato, non può trovare diretta applicazione nell'ambito del procedimento avanti l'ABF. Peraltro, nel caso di specie, non ricorrerebbero neppure i presupposti in astratto a tal fine necessari. Se è vero che la legale rappresentante della società ricorrente aveva già inoltrato un precedente ricorso avanti l'ABF (n. 0146175 del 23 febbraio 2010) è anche vero che, in quel caso, il ricorso risultava essere stato inoltrato in proprio, e non già per conto della società rappresentata (come invece è riscontrabile in questo procedimento). Altresì in quel caso la domanda, di natura



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risarcitoria, ineriva l'intervenuta iscrizione della ricorrente alla centrale rischi, circostanza che è del tutto estranea al caso in esame, ove, in relazione ad un accollo di mutuo, si eccepisce l'erroneità del piano di ammortamento opposto alla ricorrente dalla banca resistente. Dunque i due ricorsi (quello corrispondente al n. 0146175 del 23 febbraio 2010) e quello oggetto della presente decisione sono diversi sia con riferimento al soggetto ricorrente che con riferimento all'oggetto della domanda.

La questione sollevata dalla banca resistente, tuttavia, non esaurisce i profili di preliminare verifica, dovendosi altresì accertare che nel caso di specie risulti rispettato il disposto di cui al par. 4 sezione I delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari che, al terzo cpv. dispone: *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007"*.

L'odierna pretesa della ricorrente trova fondamento nell'accollo del mutuo assunto dalla ricorrente con la sottoscrizione del contratto di compravendita del 10 giugno 2003 sul cui presupposto, accettando implicitamente l'accollo, l'odierna banca resistente ha addebitato alla ricorrente il conseguente rateo semestrale a decorrere dal luglio 2003 (cfr. All. 4 resistente). Ciò che la ricorrente lamenta, deduzione sulla quale questo Collegio sarebbe chiamato ad esprimersi, è dunque un difetto genetico del rapporto intercorrente tra la banca resistente e la ricorrente che è da ricondursi temporalmente tra il giugno 2003 (data dell'accollo tra la ricorrente e la società terza) ed il luglio 2003 (data dell'addebito da parte della banca del rateo del mutuo in capo alla resistente). La questione dedotta inerisce dunque l'esame di un'operazione e di comportamenti che sono anteriori al 1° gennaio 2007 e dunque, ai sensi della disposizione sopra richiamata, il ricorso non è ricevibile.

## PQM

**Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO